

Codice A1816A

D.D. 20 febbraio 2018, n. 482

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - L.r. 4/2009 e s.m.i. - Procedimento relativo al taglio di vegetazione esistente, livellamento dell'area e realizzazione nuovo impianto di vigneto in comune di Trezzo Tinella (CN) localita' Cascina Gala - Proponente: Azienda Agricola Sacco Danilo.

PREMESSO che con nota nostro prot. n. 48487 class. 13.160.70 ATZVI-1781/2017C del 16/10/2017 perveniva la proposta relativa al "Taglio vegetazione esistente, livellamento dell'area e realizzazione nuovo impianto vigneto" in loc. C.na Gala in comune di Trezzo Tinella (CN), in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

PRESO ATTO che con nota nostro prot. n. 59477 del 12/10/2017 venivano richieste dal Settore tecnico Regionale di Cuneo delle integrazioni;

PRESO ATTO che con nota nostro prot. n. 7335 del 13/02/2018 pervenivano le integrazioni richieste;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori di estirpo di un bosco, movimenti di terra, opere di sistemazione idraulica, regimazione delle acque ecc. al fine di effettuare un nuovo impianto di vigneto su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Trezzo Tinella al foglio n. 5 mappali n. 41, n. 42 e n. 45 (come indicato nelle cartografie agli atti) in località C.na Gala;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, redatto ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. dai funzionari incaricati Dott. Geol. Corrado Faletto e Dott. For. Alessandro Turco in data 19/02/2018, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai progettisti, con il quale si propone di autorizzare l'intervento in oggetto;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;

VISTA la Legge regionale 08/07/2008, n. 23 art.17;

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 s.m.i.;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017;

determina

le modificazioni/trasformazioni del suolo di superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i. ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai professionisti, proposti dall'Azienda Agricola Sacco Danilo, per i movimenti di terra, opere di sistemazione idraulica, regimazione delle acque ecc. al fine di effettuare un nuovo impianto di vigneto in località C.na Gala nel comune di Trezzo Tinella (CN) per una superficie totale stimata in 12.352,00 mq di cui boscati 12.282,00 mq e volumi di movimento terra stimati in 1.859,44 mc come da indicazioni progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Trezzo Tinella (CN), Foglio n. 5 mappali n. 41, n. 42 e n.

45 (come indicato nelle cartografie presenti agli atti), i lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza ed all'integrazione, che vengono conservati agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto e nell'integrazione che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. la fascia di cantiere dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità del versante riducendo al minimo i movimenti terra;
4. il taglio della vegetazione, lo scotico e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere gli interventi. Il taglio delle piante dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'intervento ed a quelli che vengano ritenuti instabili al fine di evitare possibili dissesti. Non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi, rami, cimali e qualsiasi volumetria in genere in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne a quelle d'intervento e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da settori potenzialmente instabili;
5. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
6. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, ecc). Il terreno di scavo eventualmente in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
7. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
8. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
9. le cunette a cielo aperto per lo smaltimento delle acque dovranno essere rivestite in materiale sintetico (tipo enkadrain) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi;
10. dovranno essere realizzati prima la regolarizzazione del versante e poi le opere di regimazione delle acque superficiali e le trincee drenanti: nelle parti a monte ed a valle delle tubazioni interrato in PEAD dovrà essere costruito un pozzetto di controllo;
11. a scavi ultimati dovrà essere verificata la funzionalità delle tubazioni interrato in PEAD corrugato per lo smaltimento delle acque meteoriche;
12. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
13. la superficie oggetto d'intervento dovrà essere inerbata e mantenuta tale per tutto il periodo di coltivazione;
14. nel caso in cui si intendesse cessare l'attività di coltivazione si dovrà procedere a mantenere efficiente il sistema di deflusso delle acque anche ripristinando il bosco preesistente;
15. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;

16. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e dell'integrazione presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente provvedimento autorizzativo e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
17. Con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo–Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
18. i lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dal presente provvedimento autorizzativo.

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 19 comma 4 della LR 4/2009 e s.m.i. sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio, visto che non si rientra nei casi di esenzione previsti dal comma 7 della legge medesima. Pertanto ai sensi della D.G.R. n. 23-4637 del 06/02/2017 dovrà essere versato l'importo di **€. 7.232,63** con bonifico bancario, Codice IBAN IT91S0200801033000040777516 – Tesoreria Regione Piemonte entrate non sanitarie UNICREDIT BANCA Via Garibaldi n. 2, 10122 Torino. Il versamento dovrà riportare la seguente causale: “Compensazione ex art. 19, l.r. 4/2009” indicando i dati del richiedente ed estremi dell'autorizzazione paesaggistica .

Almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere inviati al Settore “Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis – 12100 Cuneo tramite PEC tecnico.regionale@cert.regione.piemonte.it :

1. l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000” inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
2. copia della ricevuta del versamento di cui sopra.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente provvedimento e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, il medesimo potrà essere sospeso, revocato e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che il presente provvedimento è reso ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. sulla base delle indagini condotte dai professionisti ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI